



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE



Autorità di Bacino

DEL FIUME ADIGE

DELIBERA N. 1

Seduta del 24 febbraio 2010

OGGETTO: Adozione del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – distretto idrografico delle Alpi Orientali – ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13.

I COMITATI ISTITUZIONALI IN SEDUTA COMUNE

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 117 che disciplina i piani di gestione, l'art. 66 relativo all'adozione ed approvazione dei piani di bacino e l'art. 64 che identifica il distretto idrografico delle Alpi Orientali, nonché il Titolo II relativo ai contenuti e modalità di svolgimento della valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" ed in particolare l'art. 1, relativo alle "Autorità di bacino di rilievo nazionale";

VISTO il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige (Testo Unico)" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche" ed in particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 3-bis del D.L. n. 208/2009, come convertito dalla L. n. 13/2009, e modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. n. 194/2009, ha stabilito che l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati

